



Tribunale di Ascoli Piceno

UFFICIO DEL GIUDICE UNICO

- SEDE CENTRALE -

UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Nr. 1266/08 G.I.P.

Nr. 273/07 R.G.N.R.

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

(Art. 418 e ss. C.p.p.)

Il Giudice Dott.ssa Alessandra PANICHI,

letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. in data 2.10.2008 che si notifica contestualmente al presente decreto, nel procedimento penale nei confronti di:

1. **BISCARI GIUSEPPE**, nato a Roma il 5.10.1938, ivi residente Via Luigi Angelini nr. 94 – elettivamente dom.to c/o lo studio dei difensori di fiducia Avv.ti Riccardo Olivo e Nicola Apa in Roma alla Via Eleonora Duse nr. 35;
2. **LOCATI PIETRO CELESTINO**, nato a Magnano (MI) il 26.10.1949, residente a Verbania Via A. Curzi nr. 1 - elettivamente dom.to c/o lo studio dei difensori di fiducia Avv.ti Riccardo Olivo e Nicola Apa in Roma alla Via Eleonora Duse nr. 35;
3. **PIOZZI ALESSANDRO MARIA**, nato a Perugia il 15.5.1956 ed ivi residente Via dei Priori nr. 62 - elettivamente dom.to c/o lo studio dei difensori di fiducia Avv.ti Riccardo Olivo e Nicola Apa in Roma alla Via Eleonora Duse nr. 35;
4. **CALETTI CESARE**, nato a Gussola (GE) il 4.7.1938, residente a Roma Piazza Barberini nr. 12 - elettivamente dom.to c/o lo studio del difensore di fiducia Avv.to Riccardo Olivo in Roma alla Via Eleonora Duse nr. 35;

99

5. **MARINI ROBERTO**, nato a Genova il 3.3.1962 ivi residente Via Lorenzo Costa nr. 4 - elettivamente dom.to c/o lo studio del difensore di fiducia Avv.to Riccardo Olivo in Roma alla Via Eleonora Duse nr. 35;

per i reati di cui agli artt. (vedasi richiesta di rinvio a giudizio allegata al presente decreto)

Visti gli artt. 418 e ss. C.p.p.,

FISSA

per l'udienza in Camera di Consiglio il **giorno 20.1.2009 alle ore 9,30** in Ascoli Piceno - Palazzo di Giustizia aula del **G.U.P. - STANZA 14** - con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.


ORDINA

agli Ufficiali Giudiziari che ne saranno incaricati di citare gli imputati suddetti, nonché gli **Avvocati** appresso indicati e le **PP.OO.**, a comparire per tale udienza:

- ◆ **Avv. Riccardo Olivo** del Foro di Roma, con studio in Roma alla via Eleonora Duse nr. 35, difensore di fiducia di Biscari Giuseppe, Locati Pietro Celestino, Piozzi Alessandro Maria, Caletti Cesare e Marini Roberto;
- ◆ **Avv. Nicola Apa** del Foro di Roma, con studio in Roma alla via Eleonora Duse nr. 35, difensore di fiducia di Biscari Giuseppe, Locati Pietro Celestino e Piozzi Alessandro Maria;
- ◆ **Avv. Paolo Della Sala** del Foro di Milano, con studio in Milano alla via Fatebenefratelli nr. 15, difensore di fiducia di Caletti Cesare;

PERSONE OFFESE:

1. **Orsini Emidio**, nato il 15.1.1953 in Ascoli Piceno, ivi residente V.le Treviri nr. 202;
2. **Orsini s.r.l.**, in persona del legale rappresentante Orsini Emidio, residente in V.le Treviri nr. 202;



AK

IL PUBBLICO MINISTERO dott. Ettore PICARDI

AVVERTE

i difensori che hanno la facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dall'Ufficio del P.M. e presentare memorie e produrre documenti;

INVITA

Le parti a trasmettere a questo Ufficio la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Ascoli Piceno, li 27.10.2008

IL CANCELLIERE C/1
Pietro Angelini

IL G.U.P.
Dott.ssa Alessandra PANICHI

Depositato in cancelleria
Il 27.10.2008
Il Cancelliere C/1
Pietro Angelini

Trasmessa copia al P.M.
in data


MOD.28 NR _____

L'Operatore Giudiziario B2
Paola Rossi

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Per copia conforme all'originale

Ascoli Piceno, li 28 OTT. 2008



L'OPERATORE GIUDIZ. B/2

Rossi Paola

1890

N. 243/08 R.G. notizie di reato/Mod. 21




Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Ascoli Piceno

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per
l'udienza preliminare
presso il Tribunale di
ASCOLI PICE NO



Il Pubblico Ministero dott. Ettore Picardi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

• come da allegato

assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. _____

• _____

assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. _____

• _____

assistito e difeso di fiducia/ufficio dall'avv. _____

IMPUTATI

come da foglio allegato

Data di prescrizione del reato: dal 01.01.2011 in poi per
ogni reato, Trimestrale dell'addebito di cui
all'imputazione

1890.

Identificat i person offes in:

- Orto di Fucinato
- Orto S.r.l.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- informativa e verbali del P.G.
- CTU in materia contabile
- documentazioni bancarie di sequestro
- donna P.O.

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti de ___ imputat_ e per i reat_ sopraindicat_.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Ascoli Piceno, li' 19.09.2008

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Ettore Picardi - Sost.)

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
- Ufficio del G.I.P. -

DEPOSITATO

Date 2 OTT 2008

IL CANCELLIERE C/1
Rag. Pietro Angelini





Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ascoli Piceno

Imputazione a carico di:

1. **Biscari Giuseppe**, nato a roma il 05.10.1938 ed ivi residente Via Luigi Angeloni n. 94 e domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia in Roma Via E. Duse n. 35, responsabile dell'Area marketing/Sviluppo commerciale Rete Italia della Banca di Roma, periodo dal 1/4/1997 al 31/12/1997
Assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti Riccardo Olivo e Nicola Apa entrambi del Foro di Roma;
2. **Locati Pietro Celestino**, nato a Magnano (MI) il 26.10.1949 e residente a Verbania (NO) Via A. Curzi n. 1 e domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia in Roma Via E. Duse n. 35, vice Direttore Generale della Banca di Roma, periodo dal 1/01/1998 al 31/12/2000 poi responsabile della Linea Mercato/Commerciale dall'1/01/2001 al 31/12/2002, infine Direttore Generale dall'1/01/2003 al 31/12/2003 (dall'1/7/2002 "Nuova Banca di Roma");
Assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti Riccardo Olivo e Nicola Apa entrambi del Foro di Roma;
3. **Piozzi Alessandro Maria**, nato a Perugia (PG) il 15.05.1956 ed ivi residente Via dei Priori n. 62 e domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia in Roma Via E. Duse n. 35, responsabile Area marketing/Sviluppo commerciale Italia della Banca di Roma, periodo dal 1/01/2001 al 31/12/2001;
Assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti Riccardo Olivo e Nicola Apa entrambi del Foro di Roma;
4. **Caletti Cesare**, nato a Gussola (GE) il 04.07.1938 e residente a Roma Piazza Barberini n. 12 e domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia in Roma Via E. Duse n. 35, amministratore delegato della Nuova Banca di Roma, periodo dal 1/01/2003 al 31/12/2004;
Assistito e difeso di fiducia dagli Avv.ti Riccardo Olivo del Foro di Roma e Paolo Della Sala del Foro di Milano;
5. **Marini Roberto**, nato a Genova (GE) il 03.03.1962 ed ivi residente Via Lorenzo Costa n. 4 e domiciliato presso lo studio del fidensore di fiducia in Roma Via E. Duse n. 35, responsabile dell'Area Retail/Commerciale rete Italia della Banca di Roma poi Nuova Banca di Roma (dall'1/7/2002), periodo dal 1/01/2002 al 31/12/2004;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Riccardo Olivo del Foro di Roma.

tutti per:

il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 644 C.P. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse


1891



1891

1892

monetario, in concorso tra loro nelle loro rispettive predette qualità (che consentivano loro di determinare i tassi o comunque intervenire per riportarli nelle soglie di legge) nel periodo compreso dal II° trimestre 1998 e fino al III° trimestre del 2003, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi ai c/c intrattenuti nella predetta Banca aventi numero 00532193 e 108154, correntista parte offesa ORSINI Srl del gruppo omonimo facente capo ad Orsini Emidio, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati e cronologicamente riferiti nella tabella sotto riportata.



La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito), in quanto la stessa non tiene conto della CMS solo ai fini del calcolo del valore limite di cui all'art. 644, co° 3, c. p., ma certamente non dice (non potendo peraltro derogare al disposto di cui all'art. 644, co° 4, c.p.) che la CMS non va considerata ai fini del calcolo del TAEG nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali. Inoltre per alcuni trimestri come rilevabile dalla lettura delle tabelle seguenti, lo sconfinamento si ottiene indipendentemente dall'illegalità dell'interesse anatocisto applicato in violazione dell'art. 1283 c.c.; tuttavia in altri periodi lo sconfinamento dell'interesse praticato è determinato proprio dall'illecità applicazione della capitalizzazione anatocistica degli interessi, circostanza che non elimina la illegittimità penalistica essendo tale meccanismo (a prescindere peraltro dalle indicazioni date in merito dalla Banca d'Italia che non avendo valore normativo non potevano comunque legittimare tale condotta) solo una ulteriore voce di costo del denaro comunque da valutarsi ai fini del calcolo del TAEG e dunque ai fini del raffronto con i valori soglia di volta in volta individuati.

Per quanto detto BISCARI, LOCATI, PIOZZI, CALETTI e MARINI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art.644 C.P. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

- 1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale);
- 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazioni, capitalizzazioni anatocistiche degli interessi e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento;

3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 C.P., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare;

4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato la rilevazione trimestrale dei c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi (espressi in punti percentuali) che superano le soglie di legge:

Tabella A: ORSINI SRL C/C N. 00532193

Periodo	Capitale di riferimento	TEG medio	Soglia usura	TEG da e/c	TEG con anatocismo	Maggior tasso
01/10-31/12/1998	-132.098.087	8,82	13,230	14,633		1,403
01/01-31/03/1999	-120.016.000	7,66	11,490	12,926		1,436
01/04-30/06/1999	-120.037.236	6,74	10,110	12,772		2,662
01/07-30/09/1999	-76.540.114	6,56	9,840	14,079		4,239
01/10-31/12/1999	-36.000	6,38	9,570	7428,098		7418,528
01/07-30/09/2000	-72.000	7,04	10,560	18,714		8,154
01/10-31/12/2000	-163	7,35	11,025	>100.000		>100.000
01/04-30/06/2002	-42.575,53	6,80	10,200	9,902	10,380	0,180
01/07-30/09/2002	-28.174,80	6,86	10,290	9,921	11,110	0,820
01/01-31/03/2003	-26,27	6,72	10,080	42,458		32,378
01/04-30/06/2003	-385,39	6,26	9,390	31,113		21,723

Tabella B: ORSINI SRL C/C N. 108154

Periodo	Capitale di riferimento	TEG medio	Soglia usura	TEG da e/c	TEG con anatocismo	Maggior tasso
01/07-30/09/1998	-115.941.817	11,26	16,890	19,986		3,096
01/10-31/12/1998	-78.997.972	11,07	16,605	24,492		7,887
01/07-30/09/1999	-95.417.698	8,90	13,350	14,842		1,492
01/01-31/03/2001	-79.006.382	10,42	15,630	16,578		0,948
01/07-30/09/2001	-126.823.668	10,15	15,225	18,694		3,469
01/01-31/03/2002	-67.338,28	9,42	14,130	14,145		0,015
01/04-30/06/2002	-92.352,25	9,70	14,550	16,855		2,305
01/07-30/09/2002	-85.889,00	9,78	14,670	15,068		0,398
01/10-31/12/2002	-103.112,95	9,80	14,700	18,876		4,176
01/01-31/03/2003	-89.355,00	9,73	14,595	16,281		1,686
01/04-30/06/2003	-64.868,05	9,37	14,055	15,029		0,974
01/07-30/09/2003	-41.085,21	9,46	14,190	16,104		1,914

180

1894

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 5° n. 1 - 3 - 4 C.P..

In Ascoli Piceno fino al 30/09/2003

Ascoli Piceno, 19.09.2008

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Ettore Picardi - Sost.)

